



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Proc. n.575/12 RGAC

Repert. N. 40/2016 del 24/03/2016

del 23/03/2016

Dep. il 24 MAR, 2016



Repubblica Italiana
Tribunale di Udine

Cronol N. 1272/16

Repert. N.

Il dott. Sergio Carnimeo, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione
Civile del Tribunale di Udine,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto: "contratti bancari", tra:

██████████ con sede ██████████, nonché,
anche in qualità di ██████████: il sig. ██████████, la
sig.ra ██████████ e la sig.ra ██████████, tutti rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Franco Maria Grasselli, Rita Broggiani, del Foro di Reggio Emilia,
e Cristian Tosoratti – quest'ultimo con atto di conferimento di mandato dd.
6.12.2013, a seguito di rinuncia dell'Avv. ██████████ - del Foro di
Udine;

opponenti

contro

Banca ██████████, con sede legale in ██████████ via ██████████
██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa, per procura generale alle liti rilasciata in data 14 ottobre 2011 per atto
del dott. ██████████ Notaio in ██████████, n. rep. ██████████ e n. racc. ██████████
dall'Avv. ██████████ del Foro di ██████████ nonché dall'Avv. ██████████
██████████ del Foro di ██████████ e dall'Avv. ██████████ del Foro di
██████████ per mandato in calce alla comparsa di costituzione con nuovi difensori
di data 3.11.2015, subentrando all'Avv. ██████████ del Foro
di ██████████ - rinunciante al mandato-;

opposta

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

all'udienza del 24 settembre 2015: conclusioni come in allegato a verbale, e
pertanto:

Il Giudice
Dott. Sergio Carnimeo

1



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a883f45ca3aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

ALLEGATO A VERBALE R.G n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

TRIBUNALE DI UDINE

Nella causa civile in opposizione a decreto ingiuntivo R.G n. 575/2012, G.U. dr. Sergio Carmineo,

promossa da:

[REDACTED]

Avv. ti Franco Maria Grasselli, Rita Boggiani e Cristian Tosoratti

contro

BANCA [REDACTED]

Avv. [REDACTED]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA FAR PARTE INTEGRALE DEL VERBALE D'UDIENZA DEL 14.9.2015

La difesa di parte attrice insiste per l'accoglimento delle domande, anche istruttorie, formulate nonchè per l'integrazione della CTU secondo i criteri e per le motivazioni esposte in atti e nelle osservazioni del proprio consulente di parte Ing. Zucchinalli. Richiama tutte le deduzioni ed eccezioni formulate in atti, tra le quali, in particolare, l'omessa eccezione ad opera di controparte della prescrizione delle rimesse solutorie.

In subordine dichiara di precisare le conclusioni come segue:

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrarius reiectis*, in accoglimento della presente opposizione per i motivi esposti nella medesima:

IN VIA PRELIMINARE

Revocare e/o sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per-tutti i motivi indicati in narrativa;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

dichiarare nullo e privo di effetti o, comunque, inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, revocandolo di conseguenza per tutti i motivi esposti in narrativa;

IN VIA RICONVENZIONALE

NEL MERITO

A) ACCERTARE E DICHIARARE : la nullità o l'inesistenza o l'inefficacia o l'annullabilità o comunque l'invalidità di ogni pattuizione di interessi

1
2

Il Giudice
Dott. Sergio Carmineo

Il Giudice
Dott. Sergio Carmineo



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa465b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

anatocistici per violazione degli artt. 117 TUB, 1326 c.c., 1283 c.c., 1284 c.c., 1325 c.c. e 1418 c.c., e conseguentemente condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti eventualmente ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della società, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutto quanto indebitamente pagato dalla società e/o di tutti i pagamenti comunque effettuati dalla stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità o annullamento o inefficacia o comunque invalidità ogni pattuizione di interessi anatocistici. Quanto precede, con espresso riferimento ai seguenti rapporti bancari ed alla quantificazione degli obblighi restitutori di seguito riportati (oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso legale sino all'effettivo pagamento), salva miglior determinazione in corso di causa:

RAPPORTI BANCARI:

La situazione dei conti e dei loro collegamenti è meglio specificata nella consulenza tecnica di parte di seguito descritta – doc. 2 "TAVOLA "A", che viene di seguito riprodotta per facilità di consultazione:

(COMMISS'IS)

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a redaction or a placeholder for a table.]

2

3

Det. Sp. *[Signature]*
Dott. Sp. *[Signature]*



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca7aa465b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

B) ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità o inesistenza o l'inefficacia o annullabilità o comunque l'invalidità di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari intercorsi con la banca, ivi compreso il tasso di interesse, la commissione di massimo scoperto (c.m.s.), le commissioni in genere, le spese, le valute applicate a tutte le operazioni contabili (in dare e avere - intese come i giorni a partire dai quali le somme corrispondenti iniziano a produrre interessi), gli oneri in genere (comunque denominati) per violazione degli artt. 117 T.U.B., 1326 c.c., 1283 c.c., 1284 c.c., 1325 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. risultano violati gli obblighi di forma scritta *ad substantiam* di cui agli artt. 117 T.U.B., 1283, 1284, 1326, 1325, 1346, 2702 e 2704 c.c., nonché per collegamento negoziale fra contratti nulli, per violazione dell'art. 1344 c.c. e dell'art. 1343 c.c. e conseguentemente condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore: al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti eventualmente ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della società, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutto quanto indebitamente pagato dalla società e/o di tutti i pagamenti comunque effettuati dalla stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità o annullamento o inefficacia o comunque invalidità di ogni pattuizione delle condizioni economiche. Quanto precede, con espresso riferimento ai rapporti bancari ed alla quantificazione degli obblighi restitutori di cui al precedente punto A), (importo non inferiore ad euro [redacted], oltre ulteriori interessi maturati e maturandi al tasso legale sino all'effettivo pagamento, salva migliore determinazione in corso di causa).

C) ACCERTARE E DICHIARARE: il superamento del "tasso soglia" di cui alla legge 7.3.1996 n. 108, nonché il configurarsi delle fattispecie, in sede civilistica, di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. e conseguentemente condannare la banca in persona del legale rappresentante pro-tempore, al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti eventualmente ancora aperti a nome della società e/o alla restituzione in favore della società, ai sensi dell'art. 2033 e 1815 c.c., di tutti i pagamenti comunque effettuati dalla stessa alla banca, a titolo di interessi e di qualsiasi altra condizione economica e/o onere, relativi ai periodi di superamento del "tasso soglia", come accertati in corso di causa.

a. Quanto precede, con espresso riferimento ai rapporti bancari di cui al precedente punto A).

Il dettaglio delle condizioni economiche risulta dagli estratti conto (doc. 3) ed è meglio specificata dalla relazione peritale (doc. 2 - Allegato 3)

D) Accertare e dichiarare la nullità o l'inesistenza o l'annullamento o l'inefficacia o l'invalidità delle presunte fidejussioni indicate dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto (allegati 8 banca), rilasciate dagli opposenti [redacted], quest'ultimo in persona degli eredi come sopra specificati), e/o la liberazione degli opposenti medesimi dai citati (presunti) impegni fidejussori a fronte della violazione degli obblighi di forma di cui agli artt. 117 T.U.B. e 1326 c.c.; per collegamento negoziale fra contratti nulli; per il principio di accessoriarietà di cui all'art. 1939 c.c.; per violazione degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c.; per violazione dei principi di buona fede, correttezza, trasparenza, diligenza professionale di cui agli artt. 1175, 1375, 1337, 1338,

4

9

Il Giudice
Dott. Sergio [redacted]

Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a863f46ca0aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repart. n. 840/2016 del 24/03/2016

1176 c.c., per il gravissimo inadempimento della banca (art. 1218 c.c.), per indeterminazione dell'oggetto; per inesistenza di qualsiasi ragione di credito della banca nei confronti dei (presunti) fideiussori.

IN VIA SUBORDINATA

accertare e dichiarare la nullità della c.d. clausola di "sopravvivenza" (art. 8) e di "reviviscenza" (art. 2) delle (presunte) fidejussioni di cui al predetto punto D).

IN OGNI CASO

Accertare e dichiarare le erronee o illegittime segnalazioni (effettuate dalla banca a carico degli opposenti) alla Centrale dei Rischi Gestita dalla Banca d'Italia, in violazione del TUB, della normativa di vigilanza della Banca d'Italia stessa, del D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), salva la determinazione del danno in separato giudizio, e, conseguentemente, ordinare la cancellazione di tutte le segnalazioni "a sofferenza" o comunque erronee o pregiudizievoli illegittimamente effettuate dalla Banca, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, a carico degli opposenti stessi, con espressa riserva di chiedere la cancellazione di qualsiasi altra trascrizione/iscrizione pregiudizievole che dovesse eventualmente emergere a carico degli opposenti medesimi.

Per tutte le conclusioni come sopra formulate, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge e con compensazione giudiziale delle somme che risultassero dovute dalla società alla banca.

Con espressa riserva di esercizio di ogni ulteriore azione comunque spettante agli opposenti.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di:

- 1) accertare in via generale se nel corso dei rapporti intercorsi fra le parti, specificati ai punti A), B), C), D) delle predette conclusioni, la banca convenuta abbia richiesto ed addebitato o comunque percepito alla società somme superiori a quanto dovuto, calcolandone l'importo complessivo, da maggiorarsi dell'interesse legale sino alla data della perizia;
- 2) quantificare l'entità delle somme da restituire alla società in caso di accoglimento delle domande indicate ai punti A), B), C), D) delle predette conclusioni;
- 3) accertare la data d'inizio e l'effettiva durata dei rapporti; determinare, a partire dal primo trimestre, e per ciascun trimestre (ai sensi dell'art. 820 c.c.), la consistenza media effettiva, in dare o avere, sia del conto corrente principale che dei conti ad esso collegati, senza capitalizzazione, computando le valute dal giorno dell'effettiva perdita o acquisto di disponibilità, escludendo la commissione di massimo scoperto e

5

10

Il Giudice
Dott. Sergio C. [Signature]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

- le spese e/o remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse;
- 4) azzerare il saldo debitore iniziale dei conti correnti oggetto di causa ove non giustificati;
 - 5) rettificare pertanto il saldo numeri debitori riportato dalla banca sugli estratti conto trimestrali depurandoli delle capitalizzazioni succedutesi nel tempo relativamente a: interessi, commissione di massimo scoperto, valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse, concernenti tutti i rapporti;
 - 6) determinare per ciascun trimestre il TEG (tasso effettivo globale) applicato nel tempo dalla banca, seguendo i criteri stabiliti dalla legge n. 108/96, tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni, ad eccezione di imposte e tasse, commessi alla erogazione del credito, incluso il costo degli anatocismi trimestrali e dell'addebito delle valute, applicando la formula seguente pubblicata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM ($TEG = \text{Interessi} \times 36.500 / \text{numeri debitori}$, dove : alla voce "numeri debitori" inserire i saldi trimestrali rettificati come specificato al precedente punto 4; ed alla voce "interessi" inserire tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite, ad eccezione di imposte e tasse;
 - 7) verificare se i tassi, determinati secondo il punto precedente, abbiano superato i tassi soglia pubblicati dal Ministero competente in applicazione della legge n. 108/96;
 - 8) seguendo i medesimi criteri appena indicati, determinare il TEG dei conti correnti e delle linee di credito collegate ai conti correnti principali, tenendo conto della moltiplicazione che gli interessi dei conti correnti e delle linee di credito collegate subiscono quando vengono addebitati al conto corrente principale;
 - 9) accertare, sulla base dei numeri debitori effettivi calcolati secondo quanto indicato al precedente punto 6, il capitale medio effettivo prestato dalle banche durante tutta la durata del rapporto e, in relazione alla somma complessiva delle competenze addebitate ad ogni trimestre e richiesta con l'ultimo estratto conto, determinare il tasso effettivo globale delle linee di credito concesse;
 - 10) partendo dalla consistenza media effettiva dell'ultimo trimestre, quantificata applicando le rettifiche di cui al precedente punto 6, determinare il saldo effettivo finale, in dare e avere, in linea capitale di ciascun conto corrente;
 - 11) calcolare il saldo degli interessi, in dare o in avere, applicando il tasso d'interesse legale alle consistenze medie effettive così come determinate secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 6, applicando la sanzione contenuta nell'art. 1815 c.c., comma 2°, così come nel tempo modificato;
 - 12) effettuare i medesimi conteggi di cui al precedente punto 11, applicando però il tasso sostitutivo dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero competente, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti, ai sensi dell'art. 117 TUB (tasso nominale minimo per le operazioni attive per le banche e tasso nominale massimo per le operazioni passive per la banca);
 - 13) prescindendo dalle operazioni di rettifica dei punti precedenti, verificare se i numeri debitori riportati sugli estratti conto trimestrali della banca esprimono correttamente l'indebitamento effettivo della società;
 - 14) effettuare tutti i conteggi suindicati dall'inizio dei rapporti sino alla data della perizia;
 - 15) **RIEPILOGANDO IN SINTESI:** quantificare l'esatto dare/avere fra le parti con azzeramento dei saldi iniziali (ove non giustificati), applicando su tutti i rapporti bancari intercorsi l'interesse legale tempo per tempo vigente (oltre ad un ulteriore conteggio, applicando però il tasso sostitutivo di cui al precedente punto 12, ai sensi dell'art. 117 TUB) senza alcuna capitalizzazione, eliminando dai movimenti di conto corrente gli addebiti a titolo di spese, commissioni di massimo scoperto, commissioni di altra natura, nonché l'effetto valuta;

6

11

Il Giudice
Dott. Sergio Cuffari



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c348e62a6963f46ca3aa485b14






Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

verificare altresì se è stato superato il c.d. "tasso soglia" di cui alla legge n. 108/96 quantificando le somme da restituire alla società ai sensi degli artt. 1815 e 2033 C.C.;

- 16) verificare se, successivamente al 21.4.2000 la banca abbia rispettato le disposizioni di legge e del CICR in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- 17) operare la compensazione giudiziale fra le somme dovute dalla banca e le somme che risultassero eventualmente dovute dalla società, a titolo di restituzione del capitale e di eventuali interessi semplici al tasso legale tempo per tempo vigente.
- 18) Tutto quanto precede, con facoltà per il C.T.U. nominato di esaminare ed acquisire tutta la documentazione che riterrà necessaria per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto dei termini di decadenza relativamente alle produzioni documentali, e di tentare la conciliazione della lite



7

12

Il Giudice
Dot. Sergio Durando

Il Giudice
Dot. Sergio Durando



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

Per parte convenuta opposta:

all'udienza del 24 settembre 2015: nessuno compare, e pertanto, come da comparsa di costituzione, e pertanto:

A) **respingere** in toto le domande ed eccezioni avversarie, in quanto del tutto infondate. Conseguentemente, **confermare** la validità del decreto ingiuntivo opposto e **condannare** l'impresa [redacted], in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla Banca [redacted] in persona del legale rappresentante, la somma di Euro 513.655,61 per capitale fino al 31.8.2011 ed interessi maturati fino al 30.6.2011, oltre alle somme successivamente maturate, ivi compresi gli interessi convenzionali nei limiti della normativa antiusura maturati dall'1.7.2011 al saldo effettivo per quanto attiene al conto corrente ordinario n. 7500/009337, al conto corrente speciale n. 7500/002538 ed al conto speciale n. 7500/283050. **Condannare** altresì i sig.ri [redacted], [redacted] e [redacted] a pagare il predetto debito contratto dall'impresa [redacted], in solido con questa, debito determinato nei termini di cui sopra, nei limiti dell'importo di €. [redacted] e ciò in virtù della fideiussione rilasciata il 22.7.2002.

Infine **confermare** la **condanna** degli opposenti a pagare, in solido tra loro, le spese, i diritti e gli onorari del procedimento monitorio liquidati dal giudice nel decreto ingiuntivo in complessivi Euro 2.649,00 di cui Euro 536,00 per anticipazioni, Euro 926,00 per diritti ed Euro 1.187,00 per onorari, oltre al 12,5% per spese generali ed al CPA come per legge, nonché alle successive occorrenze.

B) **respingere** in quanto infondate le domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente ai punti A), B), C), D) anche in via subordinata.

C) **condannare** gli attori opposenti alla rifusione, in favore della convenuta opposta, di tutte le spese di lite della presente procedura, comprensive dei diritti, degli onorari, delle anticipazioni, nonché delle spese generali pari al 12,5% e degli accessori di legge.

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n.2705/11, emesso il 4-5.12.2011 in forma provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Udine ha ingiunto all'Impresa [redacted] (già [redacted] Impresa), quale debitrice principale, ed ai sig.ri [redacted], [redacted] e [redacted] quali fideiussori, di pagare alla Banca [redacted] un debito complessivo di €.513.655,61 così composto:

- €.64.374,51, relativi al c.c. corrente ordinario n.7500/009337, acceso il 3.2.1981, regolato dalle condizioni d'uso e rinegoziato il 15.11.2010;
- €.240.301,95, relativo al conto insoluti anticipo crediti n. 7500/002538;
- €.208.979,15, relativi al conto anticipo crediti n. 7500/283050.

2. CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE.

Con atto di citazione notificato in data 3.2.2012, l'Impresa [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] - gli ultimi tre anche quali eredi accettanti con beneficio del defunto [redacted]

13

H. Giudice
Dot. Sc. [redacted]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Ernesto Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa465b14



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repart. n. 840/2016 del 24/03/2016

(deceduto il [redacted]), hanno convenuto in giudizio la [redacted] opponendosi al citato decreto ingiuntivo.

Con l'atto introduttivo, gli oppositori, [redacted]

[redacted] hanno svolto le seguenti difese.

2.1. TUTELA DEI CONSUMATORI.

In primo luogo hanno affermato la qualifica di consumatori degli ingiunti quali garanti del debitore principale, invocando perciò l'applicazione delle "tutele previste per tale categoria" non meglio specificate.

2.2. COMMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA BANCA IN FASE MONITORIA.

Hanno poi proceduto commentando parte della documentazione prodotta dalla controparte in fase monitoria.

2.2.1. A proposito della visura camerale della società ingiunta (all.1) hanno segnalato l'assenza di protesti.

2.2.2. Sono poi passati a commentare il 2° allegato (copia lista movimenti conto corrente ordinario n. 7500/009337). A tale proposito hanno affermato: l'insufficienza della documentazione a comprovare il credito ingiunto, trattandosi di mero saldaconto, la parzialità della certificazione ex art. 50 TUB, l'assenza di documentazione per ricostruire il rapporto sin dalla sua origine, la presenza di una sigla (in calce all'attestazione in questione) priva dei caratteri della vera e propria sottoscrizione, da parte di soggetto del quale non era spesa la qualifica.

2.2.3. Sono poi passati a commentare il 3° documento (copia contratto di conto corrente ordinario n. 7500/009337). A tale proposito hanno allegato che in realtà non vi sarebbe alcun contratto ivi allegato.

2.2.4. Sono poi passati a commentare il 7° allegato (copia contratto di affidamento n.382635 dd. 15.11.2010). A tale proposito hanno affermato, tra l'altro: che trattasi di documento di sintesi e non di contratto, che manca la data a fianco della sottoscrizione dell'impresa, che trattasi di fogli staccati in gran parte non sottoscritti, che manca la sottoscrizione della banca - dal che dovrebbe desumersi la nullità dell'atto -, che non risultano pattuizioni del tasso di interesse, delle valute, della CMS, della capitalizzazione trimestrale delle spese, degli interessi, che la concessione dell'affidamento è condizionata alla sottoscrizioni di contratti non prodotti.

2.2.5. Sono poi passati a commentare il 4° allegato (copia dichiarazione di variazione contrattuale dd. 15.11.2011). A tale proposito hanno affermato, tra l'altro: che trattasi di indicazione di un tasso di interesse relativo ad una linea di credito variata da 52.000,00 a 50.000,00 euro, che vi sarebbe confusione sui documenti ivi richiamati, che vi sarebbe nullità per violazione degli obblighi di forma, mancando le condizioni normative e mancando l'accettazione della banca.

2.2.6. Sono poi passati a commentare insieme il 5° allegato (copia lista movimenti conto insoluto anticipo crediti n. 7500/002538) ed il 6° allegato (copia lista movimenti conto anticipo crediti n. 7500/283050), in entrambi i

14

Il Giudice
Dott. [redacted]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8663f45ca3aa485b14



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

casi sostenendo trattarsi di documenti non costituenti idonea prova, e richiamando i motivi già esposti a commento dell'allegato 2°.

2.2.7. Sono poi passati a commentare il 3° allegato (copia contratto di conto corrente ordinario n. 7500/009337) A tale proposito hanno allegato, tra l'altro:

- che trattasi di documenti aventi tre numerazioni (84, 85 e 86);
- che quanto al doc. 86, si tratterebbe di comunicazione della banca di data 3.2.1981, che la società nega di avere mai ricevuto, e con la quale la banca comunica l'accensione di un rapporto di conto corrente non meglio identificato;
- che detto documento fa riferimento a condizioni economiche d'uso e praticate usualmente su piazza, con clausola, pertanto, affetta da nullità;
- che all'art.7 vi è conferma dell'applicazione di clausole anatocistiche nel calcolo degli interessi fin dal 1981;
- che quanto ai documenti 84 e 85, varrebbero le stesse considerazioni del doc. 84 e comunque mancherebbe l'accettazione da parte della banca.

2.2.8. Sono poi passati a commentare l'8° documento (copia contratto di fideiussione 22.7.2002) A tale proposito hanno allegato, tra l'altro:

- che è stata prodotta una mera proposta contrattuale di fideiussione omnibus datata 22.7.2002 mai accettata dalla banca, con importo massimo di € 1.020.000,00;
- che in mancanza di accettazione scritta il contratto sarebbe nullo per vizio di forma.

2.2.9. Sono poi passati a commentare il 9° documento (lettera di revoca degli affidamenti datata 4.8.2011).

A tale proposito hanno segnalato, tra l'altro, che, nella lettera di revoca degli affidamenti:

- manca la descrizione delle linee di credito; - vi è una mera menzione dei conti di appoggio; - manca la produzione dei contratti dei conti correnti, tranne uno del 1981 che però non riporterebbe alcun numero identificativo; vi sarebbe violazione del requisito di forma scritta; - è stato dato ai garanti un termine di soli 3 giorni chiaramente contrario a buona fede.

RISERVA DI SEPARATO GIUDIZIO.

In tale contesto la difesa ha fatto espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'abusivo recesso come esercitato dalla banca.

2.2.10. Sono poi passati a commentare il 10° documento (copia visure ipotecarie sugli immobili di proprietà dei garanti) limitandosi a rinviare al prosieguo.

2.2.11. Sono poi passati, infine, a commentare il documento n. 83, descritto come segnalazione interna della banca, allegandone l'inefficacia probatoria.

2.3. COMMENTI ALLA ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA BANCA NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO.

2.3.1. Gli oppositori hanno allegato che, nel silenzio della banca sul punto (linee di credito), vi sarebbe conferma della nullità delle linee di credito per

15

Il Giudice
Dott. Sergio C...



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8963f45ca3aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

vizi di forma. Hanno aggiunto, subito dopo, che la banca avrebbe menzionato solo una linea di credito da 450.000,00, che non sarebbe mai stata correttamente formalizzata, ma tacerebbe sulle ulteriori linee di credito.

2.3.2. In merito alle fidejussioni gli opposenti hanno rimandato sic et simpliciter a quanto da loro già esposto nel commento ai documenti della fase monitoria.

2.3.3. Hanno poi affermato che il tentativo di rinegoziare le condizioni, che la banca colloca in data 15.11.2010, era in realtà fallito, con la conseguenza che sarebbero arbitrarie, in quanto mai pattuite, le condizioni economiche indicate nel decreto ingiuntivo.

2.3.4. Hanno confermato che la banca era stata informata della volontà della società di presentare ricorso per concordato preventivo. Hanno aggiunto che la revoca dei fidi sarebbe stata operata per tale motivo, pure in assenza di protesti a carico della società e dei garanti.

2.3.5. Hanno allegato che la domanda di concordato preventivo, depositata il 23.6.2011, aveva indicato la soddisfazione dei creditori al 100%, avendo messo a disposizione dei creditori, beni di valore ben maggiore ai debiti.

2.3.6. Hanno contestato la sussistenza di pericolo per i creditori.

2.3.7. Hanno contestato la correttezza dell'ingiunzione di interessi anche successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo.

2.4. OBBLIGHI RESTITUTORI IN BASE A CONSULENZA DI PARTE.

Hanno allegato gli opposenti, rinviando integralmente al contenuto di una consulenza tecnica di parte ante causam (Zucchinalli & Partners s.r.l. datata 31.1.2011), che in base alle analisi (parziali) ivi compiute, la società ingiunta sarebbe in realtà creditrice di prestazioni restitutorie in denaro, da parte dell'ingiungente, per almeno € [redacted] per inesistenza e/o nullità delle condizioni contrattuali, violazione delle norme in tema di usura, non debenza di interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.

2.5. ELEMENTI IN DIRITTO DELL'ATTO DI CITAZIONE.

Proseguendo nella disamina del contenuto dell'atto di opposizione si rinvengono, in sintesi, le seguenti difese, esposte con vari excursus ed ampi richiami, anche integrali, di giurisprudenza.

2.5.1. In primo luogo gli opposenti hanno sostenuto che, per carenza e vizi della documentazione prodotta, sia quanto ai rapporti della debitrice principale e sia quanto ai garanti, non sussistevano i requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

2.5.2. In secondo luogo hanno sollevato varie eccezioni e rilievi in relazione all'anatocismo bancario nel caso di specie. Mancando le relative previsioni contrattuali ed essendovi violazione dei noti principi vigenti in materia.

2.5.3. In terzo luogo hanno sollevato radicali contestazioni in relazione alle concessioni di linee di credito, anche in questo caso, in assenza di produzione di idonea prova scritta delle pattuizioni.

2.5.4. In quarto luogo hanno eccepito l'assenza di prova scritta di idonee pattuizioni delle clausole relative ad interessi ed altre condizioni economiche, ivi compresa la cms.

16

Il Giudice
Dott. Sergio [redacted]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEX S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d2bc349e62a8863f45ca3aa485b14



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

2.5.5. In quinto luogo, con specifico riferimento alla CMS, si è contestato che sia stata validamente pattuita, si è sostenuta la nullità della relativa pattuizione per carenza di valida causa, e si è richiamata – facendola propria – la tesi che ritiene necessario tenerne conto nei calcoli per la verifica dell'usura bancaria.

2.5.6. Si è contestata la correttezza dei calcoli della banca per tutti gli oneri applicati (tra cui spese e valute), sempre per mancanza di atto scritto.

2.5.7. Si è sostenuto che l'approvazione del conto ex art. 1832 c.c. non fa decadere dalle eccezioni relative a validità ed efficacia dei rapporti.

2.5.8. Hanno eccepito la nullità per vizi di forma delle fideiussioni, anche in mancanza delle accettazioni della banca.

2.5.9. Hanno rilevato che i vizi dei contratti garantiti non potrebbero non riverberarsi anche sulle relative fideiussioni per accessorietà.

2.5.10. Hanno eccepito la vessatorietà e la nullità delle clausole di sopravvivenza e reviviscenza (artt. 8 e 2) delle proposte di fideiussione, citando giurisprudenza in tal senso.

2.5.11. Hanno allegato l'insanabilità delle nullità fin qui eccepite.

2.5.12. Hanno allegato che, essendovi collegamento negoziale, i vizi dei contratti garantiti non potrebbero che inficiare anche i contratti di garanzia.

2.5.13. Hanno sostenuto la configurabilità, nella condotta dell'abanca, di un negozio in frode alla legge.

2.5.14. Hanno allegato gli orientamenti ritenuti preferibili in merito agli interessi usurari.

2.5.15. Hanno allegato l'esistenza di obbligo restitutorio a carico della banca, per tutti i pagamenti ed i versamenti effettuati a fronte di negozi o rapporti nulli.

2.5.16. Hanno inoltre allegato responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca, ex artt. 1337, 1338 c.c.

2.5.17. Hanno formulato eccezione di compensazione di eventuali crediti della banca con i controcrediti della società.

2.5.18. Hanno allegato che la Banca avrebbe effettuato erronee segnalazioni, anche senza contraddittorio, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia della società e sia dei fideiussori, con conseguenti gravi danni patrimoniali e non.

2.5.19. Hanno formulato espressa riserva di ulteriori azioni, anche di natura risarcitoria, nei confronti della banca e di eventuali ulteriori responsabili, a puro titolo esemplificativo, per: illeciti colposi, segnalazioni erronee ed illegittime alla Centrale Rischi e responsabilità ex art. 1338 c.c.

2.6. Gli opposenti hanno ivi concluso chiedendo:

- in via principale la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- in via riconvenzionale:

a) accertare e dichiarare: la nullità o l'inesistenza o l'inefficacia o l'annullabilità o comunque l'invalidità di ogni pattuizione di interessi anatocistici, e conseguentemente condannare la banca al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti

17

Il Giudice
Dott. Sergio Scar



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a866345ca3aa485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

correnti eventualmente ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della società.

b) accertare e dichiarare: la nullità o l'inesistenza o l'inefficacia o l'annullabilità o comunque l'invalidità di tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti bancari intercorsi con la banca, ivi compreso il tasso d'interesse, la commissione di massimo scoperto, le commissioni in genere, le spese, le valute applicate a tutte le operazioni contabili, e conseguentemente condannare la banca convenuta, al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti eventualmente ancora aperti a nome della società, ed alle conseguenti restituzioni.

c) accertare e dichiarare: il superamento del "tasso soglia" antiusura e conseguentemente condannare la banca al ricalcolo del dare avere fra le parti e ad apportare le dovute annotazioni in accredito sui conti correnti eventualmente ancora aperti a nome della società, e/o comunque alle dovute restituzioni.

d) accertare e dichiarare la nullità o l'inesistenza o l'inefficacia o l'annullabilità o comunque l'invalidità delle presunte fidejussioni;

in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità della clausola di sopravvivenza o reviviscenza delle fidejussioni;

e) in ogni caso: accertare e dichiarare erronee segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, salva la determinazione del danno in separato giudizio, e ordinare la cancellazione.

3. Si è costituita in causa l'opponente Banca [redacted] svolgendo, in sintesi, le seguenti difese: (i) ha eccepito l'assenza di tentativo di media-conciliazione; (ii) ha contestato la qualità di consumatori degli opposenti fideiussori; (iii) ha contestato le allegazioni di controparte in ordine a non chiara produzione documentale della fase monitoria; (iv) ha allegato e sostenuto la sufficienza della documentazione prodotta in fase monitoria; (v) ha contestato le eccezioni sollevate da parte opponente con riguardo ai documenti prodotti ed alle relative sottoscrizioni; (vi) ha confermato che il rapporto c./c. n. 9337, sottoscritto il 3.2.1981, prevedeva la regolamentazione del rapporto con rimando agli usi, e, pertanto, in data 15.11.2010, è stata sottoscritta la variazione contrattuale; (vii) ha allegato la validità della fideiussione, in presenza di accordo tra le parti - pur essendo sufficiente anche un atto unilaterale-; (viii) ha rilevato che in data 4.8.2011 altro istituto bancario (Banca [redacted] aveva già eseguito iscrizioni su immobili dei cig.ri [redacted] per oltre 700.000 euro; (ix) ha ammesso di non avere ricostruito tutti i rapporti in essere tra le parti in quanto non necessario ai fini delle domande formulate in via monitoria; (x) si è rimessa al giudice in relazione alla decorrenza degli interessi successivamente al deposito di domanda di concordato preventivo; (xi) ha contestato le allegazioni degli opposenti in relazione al controcredito di € [redacted] basato su mera perizia di parte.

4. All'udienza del 4.6.2012 il giudice ha inviato le parti alla mediazione.

5. All'udienza del 25.2.2013 le parti, depositato verbale di mediazione, hanno chiesto un rinvio in pendenza di trattative.

18

Il Giudice
Dot. [redacted]
[redacted]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ce3ae485b14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

6. All'udienza del 10.6.2013 le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative.

7. Con provvedimento dd. 12-13.6.2013 il giudice, osservato che, da un lato, la banca deve ritenersi soggetto solvibile, l'esistenza di concordato preventivo esclude la possibilità di azioni esecutive della banca, mentre, quanto ai fideiussori, ai quali non sarebbe applicabile la disciplina consumeristica, l'opposizione parrebbe prima facie infondata, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

8. A seguito della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. parte opponente ha depositato esclusivamente le memorie ex art. 183 co.6 n. 1 di data 22.7.2013 - nella quale non ha modificato le conclusioni-, e n. 3 di data 25.10.2013, mentre parte opposta ha depositato le memorie n. 1 (dd. 17.7.2013), e n. 2 (di data 1.10.2013), con la quale ha depositato estratti conto dei rapporti nn. 9337/7500, 2538/7500 e 283050/7500.

9. La causa è stata istuita con CTU affidata, all'udienza del 17.2.2014, al dott. [redacted], sul seguente quesito: "dica il CTU, esaminati gli atti di causa ed acquisita tutta la documentazione necessaria ed opportuna, se ed in qual misura siano fondate le contestazioni lamentate dagli attori in atto di citazione con riferimento alla contabilità bancaria. Rielabori indi i conteggi con i parametri nella misura dovuta di legge".

10. In data 19.12.2014 il CTU ha depositato il proprio elaborato peritale.

11. All'udienza del 12.1.2015, parte opponente ha dedotto con allegato a verbale - nel quale ha chiesto l'integrazione della CTU - ed il sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nella trattazione, ha invitato le parti a valutare possibili soluzioni transattive all'esito della CTU.

12. All'udienza del 9.3.2015 la causa è stata rinviata su richiesta delle parti essendo in corso l'elaborazione e la valutazione delle reciproche proposte transattive.

13. In data 30.4.2015 la difesa di parte opponente ha depositato in forma telematica un documento di 6 pagine intitolato "Ipotesi di conciliazione della causa" contenente, tra l'altro, molteplici rilievi alla CTU, argomentazioni giuridiche e citazioni di giurisprudenza, ma non anche una chiara proposta conciliativa.

14. In data 18.5.2015 la difesa dell'opposta ha depositato autorizzata memoria di replica.

15. Con ordinanza del 14.7.2015 il giudice, ritneute le ultime memorie utilizzabili esclusivamente a fini di individuare proposte transattive, ritenuta non accoglibile l'istanza di richiamo del CTU ad integrazioni, ha avviato la causa in decisione.

16. L'Avv. [redacted] con lettera dd. 30.7.2015, depositata in causa il 4.8.2015, ha dichiarato di rinunciare al mandato.

17. All'udienza del 14 settembre 2015 le parti - assente la difesa di parte opposta - hanno concluso come sopra riportato ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.

18. Le parti costituite hanno regolarmente depositato compare conclusionali e memorie di replica nel merito.

19

Il Giudice
Dott. Sergio [redacted]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa485b14



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

19. La Banca ha chiesto il pagamento di un credito complessivo di €.513.655,61, così composto:

1- €.64.374,51, derivante da saldo di c.c. corrente ordinario n. 9337, rapporto acceso il 3.2.1981, regolato dalle condizioni d'uso e rinegoziato il 15.11.2010; in relazione a tale rapporto la banca ha prodotto il contratto di data 3.2.1981 (doc.6), ed estratti conto dall'1.1.1994; l'Impresa opponente ha prodotto, invece tutti gli estratti conto a partire dall'1.1.1988;

2- €.240.301,95, relativo al conto insoluto anticipo crediti n. 2538; in relazione a tale contratto la banca ha prodotto estratti conto dal 24.3.2011;

3- €.208.979,15, relativi al conto anticipo crediti n. 283050; in relazione a tale rapporto la banca ha prodotto estratti conto dal 27.8.1998.

20. La prima questione che hanno posto gli oppositori discende dalla mancata produzione in giudizio dei contratti relativi ai rapporti bancari sopra indicati nn. 2 e 3. Da ciò gli oppositori hanno dedotto la nullità dei contratti per violazione dell'art.117 TUB.

L'eccezione è infondata.

Quanto al primo rapporto, infatti, vi è stata produzione del contratto originario.

Quanto agli altri due rapporti, trattandosi di rapporti parificabili allo sconto bancario, non è prevista la forma scritta ad substantiam o ad probationem (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20319 del 20/11/2012¹; Sez. 1, Sentenza n. 16560 del 14/07/2010).

21. Ulteriore questione riguarda, poi, la parziale mancanza di estratti conto a partire dall'inizio del rapporto e fino ad una certa data.

In tal caso deve ritenersi applicabile, in conseguenza delle regole sull'onere della prova, la tecnica del cd. saldo zero, utilizzata dallo stesso consulente tecnico d'ufficio.

Poiché entrambe le parti hanno prodotto estratti conto al riguardo, e poiché le prove documentali, una volta introdotte in causa, escono dalla disponibilità della parte che le ha fornite e, salvo divieti di legge che qui non vengono in considerazione, non possono non essere utilizzate, il saldo zero, nel caso del conto n. 9337, dovrà valere a far tempo dai documenti più risalenti prodotti, nel caso di specie, dall'Impresa opponente (e cioè a partire dal 1988).

Ciò risponde, peraltro anche ad un principio di ragionevolezza, essendo preferibile, nell'ottica della maggiore approssimazione della ricostruzione al reale, tenere conto di tutti i documenti a disposizione e non solo di una parte di essi.

22. Altra questione di particolare rilievo, che ha visto concludere il CTU in modo contestato dal CTP attoreo, riguarda l'applicazione del cd. saldo zero con riguardo non solo al conto corrente n.9337, ma anche agli altri due rapporti oggetto di domanda monitoria, oltre che agli ulteriori rapporti allegati da parte opponente.

¹ Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, né "ad substantiam" né "ad probationem", fermo restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di una cambiale, l'osservanza delle formalità richieste dalla legge di circolazione del titolo medesimo.

20

Il Giudice
Dott. Sergio...
[Firma]



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8663f45ca3aa485d14





Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

Sul punto non è condivisibile la conclusione alla quale è giunto il CTU, poiché, se è vero, da un lato, che i due conti sopraindicati, riguardano rapporti contrattuali per i quali non vi è obbligo di forma scritta e non risulta - a differenza del rapporto in conto corrente principale - essere stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è anche vero, però, che si tratta di rapporti contestati dalla parte opposta e che, pertanto, secondo le regole sull'onere della prova, spettava alla Banca - attrice sostanziale - supportare con idonea prova documentale fin dall'originario (o sopravvenuto) accordo tra le parti. Ciò non è avvenuto e, pertanto, il ricalcolo del complessivo dare- avere tra le parti, tenendo conto non solo dei rapporti allegati da parte della Banca, ma anche dei molteplici ulteriori rapporti allegati - senza contestazioni - da parte dell'opponente Impresa, secondo i calcoli effettuati dal CTU, nell'ipotesi qui ritenuta applicabile, sarà di €.711.550,80 a favore dell'impresa opponente (cfr. pag.31 della relazione del CTU).

23. Risulta infatti, e sul punto si rimanda al chiaro contenuto della relazione del CTU dott. [redacted] che il conto corrente bancario n.9337, acceso in data 3.2.1981, prevedeva, all'art.7 della disciplina applicabile, la clausola di rinvio agli usi di credito su piazza, e la, non paritaria, capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi (relazione CTU pag. 26 e ss.), con conseguente nullità ed esigenza di ricalcolo secondo i principi ben illustrati ed applicati dal CTU.

24. Per le ulteriori questioni, e principalmente, per quanto riguarda l'usurarietà, si condividono pure le conclusioni alle quali è giunto il CTU, ed alle quali si rimanda integralmente, nel senso dell'irilevanza dei limitati periodi di usura sopravvenuta riscontrati (pag.54 della relazione del CTU), anche per la troncante considerazione che, a seguito del ricalcolo del rapporto di conto corrente principale, tali periodi sono risultati comunque a credito per la parte opposta.

25. Da quanto sopra discende l'accoglimento parziale dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i soggetti ingiunti, e la condanna della parte opposta a pagare all'opponente Impresa Clocchiatti Tobia s.p.a. il complessivo importo, risultante dal complesso ricalcolo delle spettanze in dare e avere dei vari rapporti esaminati dal CTU ed oggetto di causa, di €.711.550,80, oltre interessi, in misura legale, dalla presente sentenza al saldo.

26. Discende pure, de plano, da quanto sopra ritenuto e deciso, il rigetto delle ulteriori eccezioni e domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti, ed in particolare dagli oppositori anche in via subordinata.

27. Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza a carico della parte opposta.

P.Q.M.

il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 575/12, tra le parti sopraindicate, così statuisce:

accoglie, nei seguenti termini, l'opposizione e, per l'effetto:

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto, n.2705/11, emesso il 4-5.12.2011 in forma provvisoriamente esecutiva, dal Tribunale di Udine;

22

Il Giudice
Dott. Sergio Carnimeo
Sar



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62e8863f45ca3aa485b14



Sentenza n. 373/2016 pubbl. il 24/03/2016

RG n. 575/2012

Repert. n. 840/2016 del 24/03/2016

2. **accerta e dichiara**, all'esito della corretta ricostruzione delle poste in dare e avere, e delle conseguenti compensazioni, tra tutti i rapporti negoziali oggetto di causa e di CTU contabile, che l'Impresa [redacted] è creditrice, nei confronti della Banca [redacted] dell'importo di €.711.550,80;

3. **condanna** la Banca [redacted] a pagare all'Impresa [redacted] s.p.a., la somma di denaro indicata al punto che precede, oltre agli interessi, in misura legale, dalla presente sentenza al saldo;

4. **rigetta** tutte le ulteriori eccezioni e domande, anche riconvenzionali, delle parti;

5. **condanna** la parte opposta Banca [redacted] a rifondere agli opposenti le spese di lite che liquida in complessivi €25.000,00, oltre €200,00 per spese imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA se dovute e come per legge;

6. **pone** le spese di CTU definitivamente a carico della sola parte opposta Banca [redacted] soccombente.

Così deciso in Udine, 23 marzo 2016.

Il Giudice
dott. Sergio Carnimeo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Valentina Bordet

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 MAR 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Valentina Bordet



22



Firmato Da: BORDET VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 319d26c349e62a8863f45ca3aa485b14

